



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto privato
Ufficio federale dello stato civile UFSC

Processo UFSC

n. 31.1 del 15 dicembre 2004 (Stato: 1° gennaio 2013)

**Nascita in Svizzera
di un bambino con filiazione nota**

Transazione Nascita

Nascita in Svizzera

Indice

0	Visione sistematica	4
1	Esame preliminare	5
1.1	Competenza	5
1.1.1	Competenza per territorio	5
1.1.2	Competenza per materia	5
1.1.3	Ricusaione	6
2	Controllo della notificazione	6
2.1	Identità del notificante	6
2.2	Obbligo di notificazione e autorizzazione alla notificazione	6
2.3	Forma della notificazione	6
2.3.1	Notificazione scritta	6
2.3.2	Notificazione verbale	7
2.4	Termine di notificazione	7
2.4.1	Notificazione entro il termine legale	7
2.4.2	Notificazione a termine legale scaduto	7
2.5	Dati dei genitori	7
2.5.1	Domicilio	7
2.5.2	Attinenza comunale rispettivamente cittadinanza estera	8
2.6	Ora di nascita	8
2.7	Luogo di nascita	8
2.8	Scelta del nome	9
2.9	Istituzione dei rapporti di filiazione	9
2.9.1	Madre coniugata o vedova da meno di 300 giorni	9
2.9.2	Madre non coniugata o vedova da oltre 300 giorni	9
2.10	Cognome scelto per il bambino	10
2.10.1	Diritto applicabile	10
2.10.2	Assoggettamento al diritto nazionale	11
2.10.3	Altri nomi ufficiali	12
2.11	Accertamento dell'attinenza rispettivamente della cittadinanza del bambino	12
2.11.1	Cittadinanza cantonale e attinenza comunale	12
2.11.2	Cittadinanza estera	12
2.12	Dati statistici	13
3	Preparazione della documentazione	13
3.1	Dati non disponibili	13
3.2	Dati disponibili	13
4	Documentazione	13
5	Comunicazioni ufficiali	14

6	Rilascio di estratti del registro	15
6.1	Atto di nascita	15
6.2	Estratto del registro delle nascite (CIEC)	15
6.3	Conferma di nascita	15
6.4	Certificato di famiglia	15
6.5	Aggiornamento del libretto di famiglia	16
7	Archiviazione dei documenti giustificativi	16
7.1	Notificazione di nascita	16
7.2	Certificato medico	16
7.3	Corrispondenza	16

Tabella delle modifiche

Modifica dal 1° gennaio 2011	NUOVO
Tutto il processo	Adeguamento degli articoli alla nuova revisionata OSC in vigore dal 1° gennaio 2011.
Numero 2.11.2	Integrazione riguardante gli Stati contraenti Austria, Germania e Italia.
Numero 3	Nuova versione (immutata sul piano materiale).
Numero 5	Precisazione dei dati.
Numeri 6.1 e 6.2	Precisazione dei dati.

Modifica dal 1° gennaio 2013	NUOVO
Numero 2.3.1	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 2.3.2	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 2.8	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 2.10.1	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 2.10.3	Nuova rubrica «Altri nomi ufficiali»
Numero 2.11.1	Adeguamento al nuovo diritto dei cognomi.
Numero 5	Precisazione dei dati.

0 Visione sistemica



1 Esame preliminare

- 1.1 Competenza
 - 1.1.1 Competenza per territorio
 - 1.1.2 Competenza per materia
 - 1.1.3 Ricsuzione

2 Controllo della notificazione

- 2.1 Identità del notificante
- 2.2 Obbligo di notificazione e autorizzazione alla notificazione
- 2.3 Forma della notificazione
 - 2.3.1 Notificazione scritta
 - 2.3.2 Notificazione verbale
- 2.4 Termine di notificazione
 - 2.4.1 Notificazione entro il termine legale
 - 2.4.2 Notificazione a termine legale scaduto
- 2.5 Dati dei genitori
 - 2.5.1 Domicilio
 - 2.5.2 Attinenza comunale risp. cittadinanza estera
- 2.6 Ora di nascita
- 2.7 Luogo di nascita
- 2.8 Scelta del nome
- 2.9 Istituzione dei rapporti di filiazione
 - 2.9.1 Madre coniugata o vedova da meno di 300 giorni
 - 2.9.2 Madre non coniugata o vedova da oltre 300 giorni
- 2.10 Cognome scelto per il bambino
 - 2.10.1 Diritto applicabile
 - 2.10.2 Assoggettamento al diritto nazionale
 - 2.10.3 Altri nomi ufficiali
- 2.11 Accertamento dell'attinenza rispettivamente della cittadinanza del bambino
 - 2.11.1 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale
 - 2.11.2 Cittadinanza estera
- 2.12 Dati statistici

3 Preparazione della documentazione

- 3.1 Dati non disponibili
- 3.2 Dati disponibili

4 Documentazione

5 Comunicazioni ufficiali

6 Rilascio di estratti del registro

- 6.1 Atto di nascita
- 6.2 Estratto del registro delle nascite (CIEC)
- 6.3 Conferma di nascita
- 6.4 Certificato di famiglia
- 6.5 Aggiornamento del libretto di famiglia

7 Archiviazione dei documenti giustificativi

- 7.1 Notificazione di nascita
- 7.2 Certificato medico
- 7.3 Corrispondenza

1 Esame preliminare

1.1 Competenza

1.1.1 Competenza per territorio

La competenza è data dal fatto della nascita all'interno del territorio del **circondario dello stato civile** (art. 1 OSC). Occorre verificare se la nascita è effettivamente avvenuta nel territorio di un ufficio ordinario dello stato civile assegnato al **circondario dello stato civile** (art. 20 cpv. 1 OSC).

La nascita avvenuta in un veicolo **durante il viaggio** per la Svizzera o in Svizzera va documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre è scesa dal veicolo (automobile, treno, nave, aereo) (art. 20 cpv. 2 OSC).

Le nascite avvenute a bordo di una **nave svizzera** vanno documentate dall'ufficio dello stato civile del luogo d'attinenza. Se il bambino non acquista la cittadinanza svizzera, la documentazione è eseguita dall'ufficio dello stato civile del Cantone di Basilea Città per quanto la documentazione della nascita non sia possibile all'estero (art. 20b cpv. 1 OSC in combinato disposto art. 56 cpv. 2 della legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera; RS 747.30).

Le nascite avvenute a bordo di un **aeromobile svizzero** che atterra all'estero vengono notificate all'Ufficio federale dello stato civile (UFSC) (art. 20b cpv. 1 OSC in combinato disposto art. 19 cpv. 4 dell'ordinanza del 22 gennaio 1960 su i diritti e i doveri del comandante d'aeromobile; RS 748.225.1); quest'ultimo decide dove va documentata la nascita se l'iscrizione in un registro delle nascite estero si rivela impossibile.

Se una nascita avvenuta all'estero va documentata in Svizzera perché **non è possibile produrre un atto di nascita estero** (casi speciali summenzionati come pure accertamento giudiziale; art. 20b cpv. 3 in combinato disposto art. 40 cpv. 1 lett. a OSC), la documentazione va sottoposta all'autorità di vigilanza (esame della competenza, chiarimento di questioni tecniche inerenti al sistema).

1.1.2 Competenza per materia

Occorre distinguere se il bambino è nato **vivo o morto**. Se il bambino muore subito dopo la conclusione del parto, va documentato come nato vivo (art. 9 cpv. 1 OSC).

Se è notificato un **infante nato morto**, si deve pretendere un **certificato medico** (art. 35 cpv. 5 OSC). Se è notificato un infante nato morto, l'ufficio dello stato civile è tenuto ad eseguire accertamenti soltanto in casi motivati; si può presumere che il bambino sia deceduto prima del parto completo e che le condizioni per la documentazione del parto di un infante nato morto siano adempiute (art. 9 cpv. 2 OSC).

1.1.3 Ricusazione

Per la documentazione della nascita i collaboratori dell'ufficio dello stato civile devono osservare l'**obbligo legale di ricusazione** (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC). Le regole di ricusazione valgono anche per la ricezione della notificazione verbale della nascita (vedi cifra 2.3.2).

2 Controllo della notificazione

2.1 Identità del notificante

La persona che annuncia verbalmente una nascita deve identificarsi (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC; passaporto, carta d'identità).

2.2 Obbligo di notificazione e autorizzazione alla notificazione

Occorre appurare in quale veste la persona adempie l'obbligo di notificazione (art. 34 OSC).

I **responsabili** negli ospedali, cliniche di maternità, ecc. devono designare e comunicare all'ufficio dello stato civile le persone autorizzate a notificare le nascite (delega dell'obbligo di notificazione; cartoncino delle firme). Occorre aggiornare i cambiamenti nell'elenco delle persone autorizzate alla notificazione.

La nascita avvenuta in Svizzera o all'estero che viene accertata in via **giudiziale** deve essere notificata dal giudice (art. 40 cpv. 1 lett. a OSC). La notificazione è eseguita per il tramite dell'autorità di vigilanza o secondo il diritto cantonale, direttamente all'ufficio dello stato civile competente per la documentazione (art. 43 cpv. 1 OSC). La competenza per la nascita accertata in via giudiziale è retta dall'articolo 20 capoverso 1 OSC se il luogo di nascita è in Svizzera e dall'articolo 20b capoverso 3 OSC se la nascita è avvenuta all'estero (cfr. processo n. 31.7 "Accertamento della nascita o della morte").

2.3 Forma della notificazione

2.3.1 Notificazione scritta

Di norma, la nascita è notificata in forma scritta. A tale scopo, sono a disposizione moduli contenenti tutte le indicazioni necessarie. Non è obbligatorio utilizzare il modulo dell'Ufficio federale di statistica. La notificazione di nascita firmata costituisce il documento giustificativo per la documentazione.

Se sulla notificazione di nascita del bambino nato nel matrimonio è stata apposta la firma di un solo genitore, si presuppone, per quanto riguarda la comunicazione del cognome (cfr. n. 2.10.1) e del nome (cfr. n. 2.8), che l'altro genitore sia tacitamente d'accordo (analogamente alla rappresentanza dell'unione coniugale).

2.3.2 Notificazione verbale

Se, in via eccezionale, una nascita è notificata verbalmente, occorre compilare una **notificazione di nascita** (modulo 1.0.1). La notificazione di nascita compilata e firmata costituisce il documento giustificativo per la documentazione.

Se per la notificazione di nascita del bambino nato nel matrimonio si presenta solo un genitore, è sufficiente la sua firma sull'apposito modulo (1.0.1) per quanto riguarda la comunicazione del cognome (cfr. n. 2.10.1) e del nome (cfr. n. 2.8). Vale il presupposto che l'altro genitore sia tacitamente d'accordo (analogamente alla rappresentanza dell'unione coniugale).

La notificazione di nascita va preparata nel sistema e stampata se i dati della madre rispettivamente dei genitori sono rilevati nel sistema (art. 16 cpv. 4 OSC). Il notificante conferma la correttezza e la completezza dei dati firmando il modulo. Se i dati non sono ancora rilevati nel sistema, è allestito un documento dello stesso contenuto in forma convenzionale.

2.4 Termine di notificazione

2.4.1 Notificazione entro il termine legale

La nascita va annunciata entro **tre giorni** (art. 35 cpv. 1 OSC). Se la notificazione avviene per posta, fa stato il timbro postale quale giorno di notificazione. Se l'ultimo giorno del termine cade di sabato, di domenica o su un giorno festivo generale (valido alla sede ufficiale dell'ufficio dello stato civile), la scadenza è fissata solo per il giorno feriale successivo.

2.4.2 Notificazione a termine legale scaduto

L'ufficio dello stato civile prende in consegna anche una notificazione tardiva (art. 35 cpv. 2 OSC). Una notificazione tardiva va comunicata all'autorità di vigilanza (art. 35 cpv. 3 OSC). Se dalla nascita sono trascorsi più di trenta giorni, l'autorità di vigilanza, accerta le circostanze, emana una decisione. Se la nascita è avvenuta in Svizzera, va obbligatoriamente notificata dal competente ufficio dello stato civile.

Chi notifica la nascita in ritardo viene segnalato all'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza provvede a punire le infrazioni all'obbligo di notificazione commesse intenzionalmente o per negligenza (art. 35 cpv. 3 OSC).

2.5 Dati dei genitori

2.5.1 Domicilio

Occorre documentare o chiarire in modo adeguato sia il domicilio della madre sia quello del marito o del padre del bambino. In assenza di un domicilio, fa stato al suo posto la dimora abituale (art. 20 LDIP).

Se i genitori sono domiciliati in Svizzera, occorre documentare il nome del **Comune di domicilio**. È determinante il **nome ufficiale** del Comune al momento della documentazione della nascita conformemente all'elenco depositato nel sistema. Non è necessario precisare il domicilio dei genitori (frazione, toponimi, indirizzo), poiché il Comune di domicilio può identificare i genitori del bambino sulla base dei dati contenuti nella comunicazione ufficiale di nascita.

Se i genitori sono domiciliati all'estero, è documentato lo **Stato di domicilio** conformemente all'elenco depositato nel sistema. Inoltre, sono rilevati quali dati ulteriori, il luogo di domicilio estero nonché, se necessario, lo stato federale, il distretto o il dipartimento.

2.5.2 Attinenza comunale rispettivamente cittadinanza estera

Il sistema di documentazione indica l'attinenza comunale o la cittadinanza estera dei genitori (art. 16 cpv. 4 OSC).

Sulla base della notificazione di nascita occorre verificare se i dati documentati nel sistema riguardo la cittadinanza dei genitori, sono aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). Se del caso, la cittadinanza va aggiornata, sulla base di una corrispondente prova dello Stato d'origine, in modo da essere trasmessa correttamente al figlio (vedi processo n. 30.4 "Aggiornamento in casi particolari").

2.6 Ora di nascita

Le ore del giorno vanno contate **da 0 a 24**. Le 24.00 sono l'ultima ora di nascita possibile di un giorno, l'00.01 la prima del giorno seguente. In ogni caso occorre iscrivere l'ora precisa della nascita; il sistema di documentazione non consente l'iscrizione di dati imprecisi relativi all'ora di nascita.

Al momento del passaggio **all'ora centrale europea** (in autunno), occorre designare con A l'ultima ora fino alle 2.59 prima del cambiamento orario e con B la prima ora dalle 2.00 alle 2.59 dopo il cambiamento.

2.7 Luogo di nascita

Fa stato il nome del Comune politico al momento della nascita. La grafia risulta dall'elenco dei Comuni depositato nel sistema. Un'ulteriore precisazione del luogo di nascita (frazione, toponimo, edificio ecc.) non è ammessa.

Se la nascita del bambino è avvenuta durante un viaggio o un volo, tale circostanza non può essere menzionata, per motivi tecnici, nel campo di documentazione previsto per l'indicazione del luogo di nascita; in via ausiliaria va iscritto come **luogo di nascita** il nome del Comune in cui la madre è scesa dal veicolo dopo il parto (art. 20 cpv. 2 OSC). Comunque talvolta non è possibile attribuire con certezza il luogo effettivo della nascita a un Comune svizzero.

In casi particolari è ammessa un'indicazione supplementare se nel viaggio sono stati oltrepassati i confini nazionali o comunali, per esempio «durante il viaggio tra Lörrach (Germania) e Basilea» (luogo in cui la madre è salita e in cui la madre è scesa dal veicolo) o «durante il volo da Hong Kong in Svizzera» (partenza e atterraggio). Come ulteriore indicazione del luogo effettivo di nascita è consentito inserire le coordinate.

2.8 Scelta del nome

I nomi vanno comunicati all'ufficio dello stato civile al momento della notificazione della nascita (art. 37c cpv. 2 OSC). La scelta del nome spetta ai genitori (art. 301 cpv. 4 CC). Essi devono pertanto firmare la notificazione di nascita o rilasciare una dichiarazione separata concernente la scelta del nome. Se firma soltanto la madre o il padre, si può presumere il consenso da parte dell'altro genitore. Se i genitori non trovano un accordo riguardo la scelta del nome occorre ricercare una decisione consensuale o, se possibile, prendere in considerazione i desideri di entrambi i genitori.

I nomi che manifestamente ledono gli interessi del bambino vanno rifiutati, se necessario emettendo una decisione impugnabile mediante ricorso (art. 37c cpv. 3 OSC). Vanno rifiutati in particolare concetti specifici, cifre e lettere o un numero sproporzionato di nomi. Se del caso, i genitori del bambino vanno informati e consigliati (art. 16 cpv. 5 OSC).

Gli infanti nati morti ricevono cognome e nomi soltanto se ciò è auspicato (art. 9 cpv. 3 OSC); in tale caso è sufficiente una semplice comunicazione.

In casi speciali i genitori vanno consigliati, su richiesta o d'ufficio, quanto ai loro diritti e doveri riguardo la scelta del nome nell'interesse del bambino.

2.9 Istituzione dei rapporti di filiazione

2.9.1 Madre coniugata o vedova da meno di 300 giorni

Il sistema di documentazione elettronico propone quale padre il marito in vita o defunto da meno di 300 giorni o dichiarato scomparso in via giudiziale (art. 255 cpv. 1-3 CC).

Il rapporto di filiazione è istituito per presunzione di paternità, se previsto dal diritto applicabile. Il rapporto di filiazione proposto non va considerato per la documentazione se il diritto estero applicabile non prevede l'istituzione del rapporto di filiazione con il marito della madre defunto da meno di 300 giorni o dichiarato scomparso.

2.9.2 Madre non coniugata o vedova da oltre 300 giorni

Il sistema di documentazione segnala se il bambino è stato riconosciuto prima della nascita e propone quale padre l'uomo che ha effettuato il riconoscimento.

Se né la notificazione di nascita né il sistema indicano l'avvenuto riconoscimento prima della nascita, il bambino va documentato come legalmente privo di padre; dati sulla paternità contenuti nella notifica di nascita non costituiscono un rapporto di filiazione, ma possono fungere da indizio per un riconoscimento o un accertamento della paternità.

2.10 Cognome scelto per il bambino

2.10.1 Diritto applicabile

Se i genitori al momento della nascita sono domiciliati in **Svizzera**, il cognome del bambino è retto dal diritto svizzero. Pertanto è da determinare sia per cittadini stranieri che per cittadini svizzeri in base alle regole del cognome vigenti in Svizzera (art. 37 cpv. 1 LDIP; art. 270 segg. CC).

Cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio:

Il figlio assume il cognome determinato dai genitori in occasione del matrimonio (art. 160 cpv. 3 CC) rispettivamente il cognome coniugale dei genitori (art. 160 cpv. 2 CC).

Se in base al diritto estero i genitori svizzeri portano un doppio cognome di cui soltanto singoli elementi corrispondono (madre AD, padre CD), l'elemento coincidente del cognome (D) non è considerato un cognome comune ai sensi del diritto svizzero. Se alla nascita di un figlio di questi genitori è applicato il diritto svizzero per la determinazione del suo cognome, occorre procedere secondo le regole stabilite all'art. 37 cpv. 2 OSC.

Se in occasione del matrimonio i genitori hanno determinato il cognome da nubile o celibe che assumeranno i loro figli, possono, con la notificazione della nascita del primo figlio (o entro un anno dalla sua nascita, cfr. processo 34.4 «Dichiarazione concernente il cognome con effetti sul cognome del figlio»), dichiarare per iscritto e congiuntamente che il figlio porterà il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore (art. 270 cpv. 2 CC). Questo diritto spetta soltanto ai genitori che hanno stabilito il cognome da trasmettere ai propri figli in occasione del matrimonio (art. 160 cpv. 3 CC). Questa dichiarazione può essere resa una sola volta entro il limite temporale della nascita del primo figlio e vale in seguito per tutti i figli della coppia se e nella misura in cui è applicabile il diritto svizzero.

Il CC non prevede una regola per il cognome di un figlio di genitori uniti in matrimonio che non hanno né scelto un cognome coniugale, né hanno espresso una preferenza sul cognome in occasione della celebrazione del matrimonio. In questa fattispecie rientrano in particolare anche i casi in cui gli sposi, in seguito a una dichiarazione fondata sull'articolo 8a tit. fin. CC, non portano più un cognome coniugale e non hanno ancora figli in comune. Inoltre, in determinate circostanze, gli sposi possono avere cognomi diversi in base al diritto estero senza aver avuto, in occasione della celebrazione del matrimonio, la possibilità di stabilire quale cognome sarà attribuito ai figli. In questi casi i genitori devono stabilire il cognome dei figli in occasione della notificazione della nascita del primo figlio (art. 37 cpv. 2 OSC). Successivamente non avranno il diritto di rendere una dichiarazione ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 OSC.

Cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio:

Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome da nubile della madre. Se l'autorità di protezione dei minori attribuisce l'autorità parentale a entrambi i genitori (ciò che deve essere dimostrato dai genitori mediante l'accordo approvato dall'autorità di protezione dei minori), con la notificazione di nascita questi possono dichiarare che il figlio debba portare il cognome da celibe del padre (cfr. processo 34.4 «Dichiarazione concernente il cognome con effetti sul cognome del figlio»).

Vi possono essere casi in cui una donna divorziata porta il cognome dell'ex coniuge. Un figlio nato prima dell'1.1.2013 ha assunto, sulla base delle disposizioni applicabili in quel momento (art. 270 cpv. 2 CC prima dell'1.1.2013), il cognome attuale della madre (cioè il cognome dell'ex coniuge). Se la donna dà alla luce un altro figlio dopo l'1.1.2013, quest'ultimo acquisisce il suo cognome da nubile, che non corrisponde al suo cognome attuale (art. 270a cpv. 1 CC). Di conseguenza, in determinate circostanze i figli dei medesimi genitori non portano lo stesso cognome. In tal caso, fino al 31.12.2013 i genitori hanno la possibilità di rendere una dichiarazione secondo l'art. 270a cpv. 2 CC, con cui attribuire il cognome da celibe del padre a entrambi i fratelli o sorelle. Se si desidera che i figli in comune portino il cognome da nubile della madre, occorre richiedere un cambiamento del cognome secondo l'art. 30 cpv. 1 CC. Se la madre vuole tornare al suo cognome da nubile, può rendere una dichiarazione secondo l'art. 119 CC.

Casi internazionali:

Se al momento della nascita i genitori sono domiciliati all'estero, il cognome è da determinare in base alle regole del cognome vigenti nello Stato di domicilio estero (art. 37 cpv. 1 LDIP). Per un'applicazione corretta del diritto dei cognomi straniero può essere utile, in caso di incertezza, la collaborazione delle persone interessate (art. 16 cpv. 5 OSC) o dell'autorità di vigilanza.

2.10.2 Assoggettamento al diritto nazionale

I **genitori stranieri** domiciliati in Svizzera possono sottoporre la conduzione del cognome del loro figlio al loro diritto nazionale estero. Tale possibilità è rilevante quando il cognome è determinato in base a regole divergenti dal diritto dei cognomi svizzero. I genitori possono esprimere tale intento in occasione della notificazione di nascita o rilasciando una dichiarazione separata. Se necessario devono provare, nell'ambito del dovere di collaborare (art. 16 LDIP; art. 16 cpv. 5 OSC), che la conduzione del cognome così come richiesto, corrisponde effettivamente alle regole del diritto nazionale del bambino.

Se i genitori del bambino sono domiciliati in Svizzera e possiedono diverse o più cittadinanze, possono sottoporre la conduzione del nome del bambino al diritto dello Stato d'origine di loro scelta a condizione che il figlio acquisti la rispettiva cittadinanza per filiazione.

L'assoggettamento del nome al diritto nazionale presuppone che la rispettiva cittadinanza sia documentata. In questo caso non può essere designata come «non accertata». La prova che il bambino acquista la cittadinanza desiderata e porta il cognome prescelto non deve sottostare ad esigenze troppo elevate. Valgono i principi summenzionati.

Se **genitori svizzeri** sono domiciliati all'estero al momento della nascita, possono sottoporre il nome del bambino al diritto nazionale svizzero (vedi cifra 2.10.1).

Per evitare malintesi, si può richiedere una conferma scritta attestante la correttezza dei dati per quanto riguarda la conduzione del nome (modulo 4.0.1) da parte dei genitori.

2.10.3 Altri nomi ufficiali

Se la scelta del nome è retta dal diritto estero (art. 37 LDIP), vanno inoltre documentati anche **altri nomi ufficiali** (art. 24 cpv. 3 OSC) (p. es. nomi intermedi anglo-americani). Se il nome è retto dal diritto svizzero, in via eccezionale vanno documentati altri nomi ufficiali se per questa scelta può essere fatta valere una tradizione locale, familiare o religiosa (DTF 116 II 504 consid. E 3c).

2.11 Accertamento dell'attinenza rispettivamente della cittadinanza del bambino

2.11.1 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale

Se il padre o la madre possiedono la cittadinanza svizzera, il figlio acquista, in base alle norme vigenti in materia di acquisto della cittadinanza svizzera per filiazione (art. 1 LCit), l'attinenza comunale del genitore svizzero. Se sia il padre che la madre possiedono la cittadinanza svizzera, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome (art. 4 cpv. 2 LCit).

Se, in applicazione del diritto straniero, il figlio assume sia il cognome da nubile della madre sia il cognome da celibe del padre, esso acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale di entrambi i genitori svizzeri (art. 271 cpv. 1 CC).

2.11.2 Cittadinanza estera

Se entrambi i genitori stranieri coniugati tra di loro posseggono la stessa cittadinanza, si può presumere che il bambino acquisti tale cittadinanza.

Se in base ai dati documentati nel sistema risulta che i genitori possiedono diverse o più cittadinanze, occorre chiarire quale cittadinanza il bambino acquista per filiazione secondo quanto comunicato dai genitori, nel rispetto delle possibilità giuridiche. Se il cognome del figlio è retto da uno dei diritti nazionali, occorre documentare la corrispondente cittadinanza, oltre a indicare l'eventuale possesso di altre cittadinanze (cfr. n. 2.10.2).

Se la madre o il padre del figlio possiede la cittadinanza **tedesca, austriaca o italiana**, è necessario considerare la corrispondente cittadinanza, a prescindere dal fatto che dati relativi all'acquisto di un'ulteriore cittadinanza siano documentati o debbano esserlo, poiché il cognome è retto da un altro diritto estero e va pertanto comunicato al Paese d'origine in virtù di un accordo internazionale (accordi: Austria RS 0.211.112.416.3; Germania RS 0.211.112.413.6; Italia RS 0.211.112.445.4).

La prova concernente il possibile acquisto di una o più cittadinanze per filiazione non deve sottostare ad esigenze troppo elevate. L'indicazione relativa alla cittadinanza estera nel sistema di documentazione non ha forza probatoria, bensì semplice carattere indiziario. Bastano l'esperienza pratica, le informazioni fornite dagli interessati nonché la consultazione delle disposizioni legali estere. La decisione determinante spetta alle autorità nazionali estere. Tuttavia, essa è di norma presa solo in occasione del rilascio di nuovi documenti d'identità (passaporto, carta d'identità) e pertanto non è disponibile al momento della documentazione della nascita. È comunque fatta salva la modifica dei dati documentati (art. 9 cpv. 2 CC; art. 29 OSC). La cittadinanza del bambino può essere aggiornata in un secondo momento qualora i genitori producano un documento attestante l'effettiva cittadinanza del bambino. La procedura va eseguita nell'operazione Persona con la funzione «Nuova iscrizione» e va motivata come «Accertamento della cittadinanza».

2.12 Dati statistici

I dati statistici mancanti nella notificazione di nascita devono essere rilevati per quanto possibile e registrati per intero secondo le disposizioni in vigore (art. 52 OSC).

3 Preparazione della documentazione

3.1 Dati non disponibili

Se i dati della madre e, se coniugata, del marito la cui paternità è presunta in base al diritto determinante non sono disponibili, occorre avviare il rilevamento retroattivo (art. 93 cpv. 1 OSC; cfr. processo n. 30.1 "Rilevamento retroattivo").

La persona straniera i cui dati non sono disponibili nel registro delle famiglie deve prima essere rilevata nel registro dello stato civile (art. 15a cpv. 2 OSC; cfr. processo n. 30.3 "Rilevamento di cittadini stranieri").

3.2 Dati disponibili

L'autorità dello stato civile esamina se i dati disponibili nel sistema e i dati da documentare sono **corretti, completi e aggiornati** (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC).

Se risulta che i dati disponibili concernenti lo stato civile della persona in questione non sono aggiornati, il processo deve essere **interrotto** fino a quando non sono stati comprovati e documentati tutti gli eventi non ancora documentati (art. 15 cpv. 3 OSC).

4 Documentazione

Con la documentazione della nascita si documenta allo stesso tempo la costituzione per legge del legame di filiazione tra madre e figlio. Ciò vale per principio anche quando la

madre è straniera. Il sistema di documentazione non prevede un riconoscimento della maternità.

Se il sistema lo propone, il **rapporto di filiazione con il padre** del bambino è documentato automaticamente in occasione della documentazione della nascita. È fatto salvo il rifiuto del rapporto di filiazione proposto dal sistema da parte dell'ufficiale dello stato civile per motivi giuridici. Se il rapporto di filiazione paterna proposto dal sistema non può essere documentato nel singolo caso per motivi giuridici, tale decisione va motivata con l'aggiunta «Nessun rapporto di filiazione con il marito della madre» (maschera 0.07), anche se è già motivato il rifiuto del marito proposto come padre (tale testo non è più visibile dopo la chiusura della transazione).

5 Comunicazioni ufficiali

La trasmissione di dati

- all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della madre e del padre (art. 49 cpv. 1 lett. a OSC),
- all'Ufficio federale di statistica (art. 52 OSC) e
- agli organi dell'AVS (art. 53 cpv. 1 OSC)

avviene automaticamente e in forma elettronica o in assenza di allacciamento in forma cartacea ai Comuni interessati (art. 49 cpv. 3 o 99b OSC).

A seconda del caso seguono altre comunicazioni:

- all'ufficio dello stato civile del Comune di appartenenza del figlio (art. 49a cpv. 2 lett. a OSC),
- all'autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio della madre al momento della nascita del figlio i cui genitori non sono uniti in matrimonio (art. 50 cpv. 1 lett. a OSC) o nato entro 300 giorni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa del marito (art. 50 cpv. 1 lett. b OSC),
- all'Ufficio federale della migrazione, se l'evento concerne un richiedente l'asilo, una persona ammessa provvisoriamente o riconosciuta quale rifugiato (art. 51 cpv. 1 lett. a OSC) e
- alle autorità nazionali estere del figlio interessato sempreché una convenzione internazionale lo preveda (art. 54 cpv. 1 OSC).

Le comunicazioni ufficiali non sono necessarie in caso di documentazione di un **figlio nato morto**.

Ulteriori comunicazioni necessitano di una base legale cantonale.

6 Rilascio di estratti del registro

6.1 Atto di nascita

Su richiesta può essere rilasciato subito dopo la documentazione o in un secondo tempo, un atto di nascita (modulo 1.2.3). Non sussiste alcun obbligo al ritiro di un atto di nascita.

I dati del figlio nell'atto di nascita sono aggiornati al momento del rilascio del documento. I dati relativi alla filiazione (madre e padre) si riferiscono sempre al momento dell'istituzione del rapporto di filiazione. Un cambiamento del cognome del padre o della madre (dopo l'istituzione del rapporto di filiazione) non è aggiornato, anche se è intervenuto in seguito a matrimonio.

6.2 Estratto del registro delle nascite (CIEC)

Su richiesta può essere rilasciato subito dopo la documentazione o in un secondo tempo, un estratto del registro delle nascite (modulo 1.80; CIEC). Tale documento si presta in particolar modo alle relazioni con le autorità estere.

Se il documento è allestito nell'operazione Nascita, i dati di tutte le persone (figlio, madre e padre) si riferiscono al momento della chiusura dell'operazione Nascita. Se il documento è allestito nell'operazione Documento, i dati di tutte le persone (figlio, madre e padre) si riferiscono ai dati aggiornati al momento del rilascio del documento.

6.3 Conferma di nascita

Su richiesta può essere rilasciata subito dopo la documentazione della nascita o in un secondo tempo, una conferma di nascita (modulo 1.2.2). Tale documento consente di comprovare, tali e quali, i **dati documentati in occasione della nascita**. Modifiche dei nomi, della cittadinanza e della filiazione intervenute in un secondo tempo non sono prese in considerazione.

Il rilascio di una conferma di nascita deve essere motivato in modo particolare, se in tal modo sono documentati rapporti di filiazione giuridicamente non più esistenti (p. es. in seguito alla revoca giudiziale del rapporto di filiazione con il marito della madre o dopo la documentazione di un'adozione completa). Nel rilasciare una conferma di nascita a persone adottate occorre osservare le disposizioni speciali concernenti il diritto a ritirare documenti (art. 268c CC).

6.4 Certificato di famiglia

Contro restituzione del certificato di famiglia (modulo 7.4) rilasciato in precedenza (per il matrimonio attuale), è rilasciato gratuitamente un certificato di famiglia aggiornato. Il rilascio del primo certificato di famiglia è a pagamento.

6.5 Aggiornamento del libretto di famiglia

Su richiesta, il libretto di famiglia svizzero rilasciato prima dell'introduzione della documentazione elettronica degli eventi, viene aggiornato gratuitamente. Inoltre, i libretti di famiglia CIEC devono essere aggiornati gratuitamente in qualsiasi momento. Sono per contro proibite le iscrizioni in altri libretti di famiglia esteri.

7 Archiviazione dei documenti giustificativi

7.1 Notificazione di nascita

La notificazione di nascita scritta come pure il documento relativo alla nascita notificata verbalmente (modulo 1.0.1) sono da archiviare quali documenti giustificativi.

7.2 Certificato medico

Se è stato documentato un infante nato morto, tra gli atti occorre conservare un certificato medico (art. 35 cpv. 5 OSC).

7.3 Corrispondenza

L'eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata. Va in particolare conservata una dichiarazione separata riguardante l'assoggettamento del cognome al diritto nazionale estero (ev. sul modulo 4.0.1).